



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO - URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. A8228 del 05/08/2011

Proposta n. 12836 del 16/06/2011

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42



IL Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011 e A2942 del 7 aprile 2011, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che quattro Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. A2942/2011;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che i quattro Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Comune di Filacciano, a seguito di opportuna certificazione, acquisita con Prot. Regione Lazio n. 265862 del 17 dicembre 2009, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di adeguata competenza tecnico scientifica e di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ed è stato pertanto inserito con determinazione n. B6832 del 28 dicembre 2009, tra i Comuni che hanno mantenuto la funzione delegata.

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario del Comune di Filacciano, con nota del 12 aprile 2011, pervenuta con protocollo n. 183562 del 29 aprile 2011, ha dichiarato che il Comune di Filacciano non dispone più nel proprio assetto organizzativo di idonea figura professionale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

RITENUTO, inoltre, di dover ritirare la delega di funzioni al Comune di Filacciano, conferita con determinazione n. B6832/09,

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

	COMUNE	
VT	VETRALLA	1.
VT	VITORCHIANO	2.
RI	SCANDRIGLIA	3.
FR	PICO	4.

2. Dalla data del 29 aprile 2011 il Comune di Filacciano non esercita le funzioni amministrative in materia paesaggistica conferite con la l.r. 59/95

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011 e A2942/2011 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

5. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

6. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

7. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

8. La delega si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della L. 47/85, come anche riportato dalla Circolare Regionale del 29 novembre 2010, Prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali.

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.

FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CECCANO	13.
FR	COLLEPARDO	14.
FR	COLLESANMAGNO	15.
FR	COLFELICE	16.
FR	FALVATERRA	17.
FR	FERENTINO	18.
FR	FIUGGI	19.
FR	FONTANA LIRI	20.
FR	FONTECHIARI	21.
FR	FROSINONE	22.
FR	ISOLA DEL LIRI	23.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	24.
FR	MOROLO	25.
FR	PESCOSOLIDO	26.
FR	PIGLIO	27.
FR	POGGIO MIRTETO	28.
FR	POSTA FIBRENO	29.
FR	ROCCASECCA	30.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	31.
FR	SERRONE	32.
FR	SORA	33.
FR	TORRICE	34.
FR	VEROLI	35.
LT	APRILIA	36.
LT	BASSIANO	37.
LT	CAMPO DI MELE	38.
LT	CISTERNA DI LATINA	39.
LT	CORI	40.
LT	FONDI	41.
LT	FORMIA	42.
LT	GAETA	43.
LT	ITRI	44.
LT	LATINA	45.
LT	MAENZA	46.
LT	MINTURNO	47.
LT	MONTE SAN BIAGIO	48.
LT	NORMA	49.

LT	PONTINIA	50.
LT	PONZA	51.
LT	PRIVERNO	52.
LT	ROCCA GORGA	53.
LT	SABAUDIA	54.
LT	SAN FELICE CIRCEO	55.
LT	SERMONETA	56.
LT	SEZZE	57.
LT	SONNINO	58.
LT	SPERLONGA	59.
LT	TERRACINA	60.
RI	AMATRICE	61.
RI	ACCUMOLI	62.
RI	ANTRODOCO	63.
RI	BELMONTE IN SABINA	64.
RI	CANTALICE	65.
RI	CASTEL DI TORA	66.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	67.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	68.
RI	CITTADUCALE	69.
RI	CITTAREALE	70.
RI	COLLE DI TORA	71.
RI	COLLI SUL VELINO	72.
RI	CONTIGLIANO	73.
RI	COTTANELLO	74.
RI	FARA IN SABINA	75.
RI	FIAMIGNANO	76.
RI	FORANO	77.
RI	FRASSO SABINO	78.
RI	GRECCIO	79.
RI	LEONESSA	80.
RI	MAGLANO IN SABINA	81.
RI	MARCETELLI	82.
RI	MICIGLIANO	83.
RI	MONTE S.GIOV. IN SABINA	84.
RI	MONTELEONE SABINO	85.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	86.
RI	MORRO REATINO	87.
RI	PAGANICO SABINO	88.
RI	PESCOROCCHIANO	89.
RI	PETRELLA SALTO	90.

RI	POGGIO BUSTONE	91.
RI	POGGIO CATINO	92.
RI	POGGIO MOIANO	93.
RI	POGGIO NATIVO	94.
RI	POGGIO SAN LORENZO	95.
RI	RIETI	96.
RI	RIVODUTRI	97.
RI	ROCCA SINIBALDA	98.
RI	STIMIGLIANO	99.
RI	TARANO	100.
RI	TORRICELLA	101.
RI	VACONE	102.
RM	ALLUMIERE	103.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	104.
RM	ALBANO LAZIALE	105.
RM	ANZIO	106.
RM	ARDEA	107.
RM	ARICCIA	108.
RM	ARTENA	109.
RM	BRACCIANO	110.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	111.
RM	CAPENA	112.
RM	CANALE MONTERANO	113.
RM	CARPINETO ROMANO	114.
RM	CASTEL MADAMA	115.
RM	CERVETERI	116.
RM	CIAMPINO	117.
RM	CIVITAVECCHIA	118.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	119.
RM	COLLEFERRO	120.
RM	COLONNA	121.
RM	FIANO ROMANO	122.
RM	FIUMICINO	123.
RM	FORMELLO	124.
RM	FRASCATI	125.
RM	GENAZZANO	126.
RM	GENZANO DI ROMA	127.
RM	GROTTAFERRATA	128.
RM	GUIDONIA	129.
RM	LADISPOLI	130.
RM	LANUVIO	131.

RM	LARIANO	132.
RM	LICENZA	133.
RM	MAGLIANO ROMANO	134.
RM	MANDELA	135.
RM	MANZIANA	136.
RM	MARCELLINA	137.
RM	MARINO	138.
RM	MAZZANO ROMANO	139.
RM	MONTECOMPATRI	140.
RM	MONTEFLAVIO	141.
RM	MONTEROTONDO	142.
RM	MORICONE	143.
RM	NAZZANO	144.
RM	NEMI	145.
RM	NETTUNO	146.
RM	PALESTRINA	147.
RM	PALOMBARA SABINA	148.
RM	POLI	149.
RM	POMEZIA	150.
RM	PONZANO ROMANO	151.
RM	RIGNANO FLAMINIO	152.
RM	RIOFREDDO	153.
RM	ROCCA DI CAVE	154.
RM	ROCCA DI PAPA	155.
RM	ROCCA PRIORA	156.
RM	ROMA	157.
RM	ROVIANO	158.
RM	SACROFANO	159.
RM	SAN CESAREO	160.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	161.
RM	SANTA MARINELLA	162.
RM	SANT'ORESTE	163.
RM	SEGNI	164.
RM	TIVOLI	165.
RM	TOLFA	166.
RM	TORRITA TIBERINA	167.
RM	TREVIGNANO ROMANO	168.
RM	VALLINFREDA	169.
RM	VELLETRI	170.
RM	ZAGAROLO	171.
VT	ACQUAPENDENTE	172.

VT	ARLENA DI CASTRO	173.
VT	BAGNOREGIO	174.
VT	BASSANO ROMANO	175.
VT	BASSANO IN TEVERINA	176.
VT	BOLSENA	177.
VT	BOMARZO	178.
VT	CALCATA	179.
VT	CANEPINA	180.
VT	CANINO	181.
VT	CAPODIMONTE	182.
VT	CAPRANICA	183.
VT	CAPRAROLA	184.
VT	CARBOGNANO	185.
VT	CASTEL SANT'ELIA	186.
VT	CELLENO	187.
VT	CIVITA CASTELLANA	188.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	189.
VT	FALERIA	190.
VT	GALLESE	191.
VT	GRADOLI	192.
VT	GROTTE DI CASTRO	193.
VT	ISCHIA DI CASTRO	194.
VT	LUBRIANO	195.
VT	MARTA	196.
VT	MONTALTO DI CASTRO	197.
VT	MONTEFIASCONE	198.
VT	NEPI	199.
VT	ORIOLO ROMANO	200.
VT	ORTE	201.
VT	PROCENO	202.
VT	RONCIGLIONE	203.
VT	SAN LORENZO NUOVO	204.
VT	SORIANO NEL CIMINO	205.
VT	SUTRI	206.
VT	TARQUINIA	207.
VT	TUSCANIA	208.
VT	VALENTANO	209.
VT	VALLERANO	210.
VT	VASANELLO	211.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	212.
VT	VIGNANELLO	213.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio
(dr. Luca Fegatelli)